

Informativa n° 8 – 8 agosto 2017

Indice

1- PRINCIPALI NEWS DI AGOSTO	2
CARTELLA DI PAGAMENTO: APPROVATO IL NUOVO MODELLO	2
SPLIT PAYMENT: PUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE	2
COMUNICATO IL SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.....	2
2- PROROGHE A PIÙ RIPRESE PER I VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI DICHIARATIVI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016.....	3
3- PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770 2017.....	4
4- CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2017.....	5
5- DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI.....	6
6- CHIARIMENTI SULL'INVIO TELEMATICO DEI DATI CONTENUTI NELLE FATTURE.....	8
I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE N. 87/E/2017	8
I CHIARIMENTI DELLE RISOLUZIONI N. 104/E/2017 E N. 105/E/2017	10

1- PRINCIPALI NEWS DI AGOSTO

CARTELLA DI PAGAMENTO: APPROVATO IL NUOVO MODELLO

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016. Le principali novità riguardano l'esposizione della causale da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo con il relativo anno di imposta nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all'ente creditore e all'agente della riscossione. L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017

SPLIT PAYMENT: PUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE

Sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment. Nello specifico sono resi disponibili: l'elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", sono tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei predetti elenchi. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non sono iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui sono destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Gli elenchi sono disponibili al link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Elenchi-definitivi/.

COMUNICATO IL SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

2- PROROGHE A PIÙ RIPRESE PER I VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI DICHIARATIVI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016

A termini oramai ampiamente scaduti sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con l'emanazione del **D.P.C.M. 20 luglio 2017** (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017), che ha fatto seguito al Comunicato Stampa n. 125 datato 20 luglio, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2017 (si noti, il giorno stesso dell'annuncio ministeriale), per i soli titolari di reddito d'impresa, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2017. Si noti che non nel D.P.C.M. bensì solo nel precedente Comunicato Stampa n. 125 si fa riferimento, quali destinatari della proroga, anche ai soci a cui è attribuito per "trasparenza" il reddito della società partecipata ai sensi dell'art. 5, 115 e 116, Tuir.

A questa prima e parziale proroga, ha fatto seguito in data 26 luglio 2017 l'ulteriore comunicato stampa n. 131 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze amplia anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo (quindi, ai professionisti) la proroga precedentemente concessa ai titolari di reddito d'impresa.

Detti soggetti, pertanto, potranno, in virtù dello slittamento della scadenza di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2017, procedere al differimento del versamento applicando la consueta maggiorazione dello 0,40% entro il termine del 21 agosto 2017 (ciò in quanto il giorno 20 cade di domenica).

La scelta del 20 luglio, peraltro, non appare casuale, posto che i termini di versamento avrebbero comunque incontrato la tradizionale "proroga di ferragosto" prevista a regime dal D.L. 223/2006.

Occorre, altresì, evidenziare che il più recente Comunicato Stampa n. 131 del 26 luglio scorso, oltre a non essere ancora stato recepito in alcun D.P.C.M., estende la proroga anche ai versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva (in pratica, il saldo Iva), ma non si pronuncia su molti altri versamenti che seguono tradizionalmente le scadenze dichiarative: parliamo ad esempio delle eccedenze di contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi2017, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, delle imposte sostitutive, della cedolare secca, dell'Ivie, dell'Ivafe, etc..

È da ritenere, comunque, che la proroga debba necessariamente interessare anche questi ulteriori versamenti, seppur appare imprescindibile la necessità che tali previsioni vengano "consacrate" in un provvedimento di legge di prossima emanazione.

3- PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770 2017

Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Per effetto della proroga il nuovo termine di scadenza della presentazione dei modelli citati è fissata al 31 ottobre 2017.

Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata.

Lo scadenziario per la presentazione dei modelli è quindi il seguente:

Modello		Termine
Redditi 2017 e Irap 2017	SC	31/10/2017
	SP	31/10/2017
	PF	31/10/2017
770/2017		31/10/2017

Considerato che il termine ordinario per la presentazione dei modelli Redditi e Irap ante proroga aveva inizio in data 1° luglio e terminava al 30 settembre (ora 31 ottobre) il differimento vale anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (9° mese successivo alla chiusura dell'esercizio).

Il nuovo termine ha effetto sul:

- ravvedimento operoso,
- regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016,
- stampa e conservazione elettronica dei registri contabili 2016.

In merito al ravvedimento operoso il nuovo termine di regolarizzazione, con applicazione della sanzione di 1/8 del minimo prevista per la regolarizzazione effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, scadrà quindi il prossimo 31 ottobre 2017.

Circa la regolarizzazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016, il termine dei 90 giorni, affinché la dichiarazione sia considerata valida e come presentata, scadrà il 29 gennaio 2018.

In merito alla stampa dei registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello Redditi, la nuova scadenza è fissata al 29 gennaio 2018.

In sintesi:

ravvedimento operoso – sanzione ridotta a 1/8	31 ottobre 2017
omessa presentazione delle dichiarazioni anno imposta 2016	29 gennaio 2018
stampa dei registri	29 gennaio 2018

4- CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2017

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto (poiché cade quest’anno il 20 agosto di domenica, la proroga slitta a lunedì 21 agosto).

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997.

Si tratta del pagamento di quanto dovuto per imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto 2017 ed il 20 agosto 2017 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 21 agosto 2017:

- ritenute Irpef operate nel mese di luglio;
- versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) ovvero debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
- versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail;
- fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio.

5- DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2017 decorre dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1 settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

TERMINI SOSPESI
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 10 luglio 2017, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

DESCRIZIONE	PERIODO	GIORNI
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 11-07 al 31-07	21
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01-08 al 31-08	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 01-09 al 09-10	39

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 9 ottobre 2017.

Si segnala che secondo l'ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015 della Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l'ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. La citata ordinanza ha difatti affermato che i 2 termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare che per l'esecutivo poteva ritenersi corretto anche mantenere il pregresso

comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Beneficiano del differimento anche le intimazioni a pagare successive agli accertamenti esecutivi. Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);
- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dall'esistenza di termini veri e propri.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

6- CHIARIMENTI SULL'INVIO TELEMATICO DEI DATI CONTENUTI NELLE FATTURE

Con la circolare n. 87/E del 5 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti l'invio telematico dei dati contenuti nelle fatture. Si ricorda in particolare che tali chiarimenti riguardano:

- il regime opzionale previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (scelto per il 2017 da pochissimi contribuenti),
- il regime previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 193/2016 (il "nuovo spesometro"), obbligatorio per tutti coloro che non hanno esercitato l'opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015 (sono comunque esclusi i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario).

Con riferimento all'adempimento previsto dal D.L. 78/2010, riguardante i dati delle fatture emesse e ricevute, si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d'imposta 2017 è transitoriamente prevista una scadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 16 settembre 2017 (che slitta a lunedì **18 settembre** visto che il giorno 16 cade di sabato).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 18 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21 (per il 2017 non è stata prevista alcuna proroga).

I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE N. 87/E/2017

Dopo le delucidazioni già fornite con la circolare n. 1/E/2017, nel corso del mese di luglio l'Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 87/E/2017, fornisce una ulteriore serie di chiarimenti operativi circa le modalità da seguire per inviare i dati delle fatture emesse e ricevute, di seguito riportato in forma di rappresentazione schematica.

Integrazione e rettifica	È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di sanare l'omesso o errato adempimento comunicativo. E' possibile applicare il ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.
Indicazione fatture per "competenza"	La comunicazione dei dati riferiti alle " fatture emesse " deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Pertanto, la comunicazione riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto

	<p>semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017).</p> <p>In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.</p>
Autotrasportatori	<p>Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.</p> <p>I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future.</p>
Bollette doganali	<p>Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.</p> <p>Le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare.</p> <p>In attesa che siano aggiornati i software (oggi la prassi è quella di annotare le bollette senza riferimento al fornitore, ma al solo ufficio doganale), per il solo 2017, è consentito inserire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per identificativo paese il codice “OO” • per identificativo fiscale “9999999999”.
Variazioni anagrafiche	<p>Nel caso di variazioni anagrafiche di clienti e fornitori è consentito indicare l’informazione più aggiornata a disposizione.</p> <p>Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”.</p> <p>E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 21-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.</p>
Acquisti art. 74	<p>Le fatture di acquisto fuori campo Iva <i>ex</i> articolo 74, D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”, relativamente alle “operazioni non soggette”, nel campo “natura”.</p>
Cessioni e prestazioni	<p>Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni.</p> <p>Pertanto, ad esempio, in relazione agli acquisti intracomunitari, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.</p> <p>In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l’elemento con il valore “TD04”.</p>
Fatture cointestate	<p>L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B).</p>

	Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
Esportazioni in regime del margine	Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3”, in qualità di “operazioni non imponibili.
Acquisti UE esenti o non imponibili	La circolare 1/E del 2017 afferma che In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati senza integrazione imponibile, occorre riportare: <ul style="list-style-type: none"> • la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e • la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.
Acquisti da minimi e forfettari	I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (minimi, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) vanno compilati indicando il codice natura “N2”, relativo alle operazioni “non soggette”.

I CHIARIMENTI DELLE RISOLUZIONI N. 104/E/2017 E N. 105/E/2017

Con due recenti risoluzioni l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente per fornire chiarimenti in merito all’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare:

- con la risoluzione n. 104/E/2017 viene precisato che, in relazione all’ipotesi di esonero che interessa i produttori agricoli in regime *ex* articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, assume da un lato rilevanza il luogo in cui sono ubicati i terreni “montani” sui quali viene svolta l’attività agricola (e non dove i citati soggetti hanno il domicilio fiscale) e dall’altro che l’attività sui predetti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che fruiscono dell’esonero anche i produttori agricoli che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane;
- con la risoluzione n. 105/E/2017, in merito agli aspetti sanzionatori dei due adempimenti telematici previsti, rispettivamente, dagli articoli 21 (trasmissione dati fatture) e 21-*bis* (comunicazione dati liquidazioni) del D.L. 78/2010, viene precisato che, in quanto aventi natura amministrativo-tributaria, alle sanzioni previste per le rispettive omissioni e irregolarità nella esecuzione degli adempimenti predetti, risulta sempre applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.